



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0525/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0323/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente
Antonino Piro - Componente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società proposto dalla società Polisportiva Carso (915996) contro la società Aprilia CSP ASD (912060) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Viscusi Matteo (5459890), la seguente

DECISIONE

In data 18 dicembre 2025 la società Polisportiva Carso (915996) depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, un modulo prestampato completato a penna, datato 03/12/2025 ed indirizzato alla Commissione Premi, con il quale veniva richiesto alla stessa la quantificazione del premio di formazione tecnica ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F. relativo al tesseramento del calciatore Viscusi Matteo da parte della società ASD Aprilia CSP.

Successivamente, sul medesimo portale, la stessa società provvedeva a depositare, in data 23 dicembre 2025, copia di un bonifico bancario dell'importo di € 260,00 attestante il pagamento del contributo unico per n. 5 procedimenti, tra cui il presente, e, in data 27 gennaio 2026, la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo di notifica di pari data alla società ASD Aprilia di un atto denominato *"notifica ricorso premio formazione"*.

All'udienza del giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi che, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che la società Polisportiva Carso, con il primo deposito sul Portale del Processo Sportivo Telematico, avvenuto in data 18 dicembre 2025, aveva richiesto alla Commissione Premi la quantificazione del premio e aveva prodotto, unitamente all'attestazione premi rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec del 24/11/2025 alla società Aprilia avente ad oggetto "RICHIESTA PREMIO FORMAZIONE", priva dell'allegato atto notificato o di altro riferimento.

Con il successivo deposito del 27 gennaio febbraio 2026, la medesima società produceva una ulteriore ricevuta di avvenuta consegna pec di pari data, anche questa priva dell'atto allegato, con il quale si dava atto che "CON LA PRESENTE SI COMUNICA APERTURA VERTENZA ECONOMICA A TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE, SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE, PER PREMIO FORMAZIONE, COME DA ALLEGATO".

Il ricorso, per come proposto risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica. Difettano, nella specie, i requisiti formali minimi per l'identificazione di un atto introduttivo qualificabile come ricorso in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica; requisiti che l'art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) descrive puntualmente e inderogabilmente.

A ciò si aggiunga che il contributo versato dalla società Polisportiva Carso per l'accesso alla Giustizia Sportiva relativamente a n. 5 procedimenti e versato in atti, risulta inferiore a quanto effettivamente dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Gino Scaccia

IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 11 marzo 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai